

39560

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

11 NOV. 1961

N.di prot. 1420

Brindisi, li

Uff. Amm. vo

Al Sig. Andriano Prota

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - Legge 640 -

Via Et Rappacini

Franco Font.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via San Tomaso - C.V. 3 Lotto 30 Scala 1 Int. 1

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al Funzionario di questo Istituto che il giorno 15 NOV. 1961 dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di C/C. postale, il versamento della somma, di Li r e £. 14000 come appresso dovuta:

a) - mensilità di fitti e servizi dal	<u>10 NOV. 1961</u>	al	<u>10 DIC. 1961</u>
£. <u>300</u> vano x vani <u>3</u>	£. <u>2400</u>		
b) - canone consumo acqua normale	" <u>500</u>		
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale	£. <u>100</u>		
d) - I.G.E. 3% su a)	£. <u>60</u>		
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO			
e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)	" <u>12000</u>		
f) - deposito spese contrattuali	" <u>2000</u>		
Totale			
£. <u>14000</u>			

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

Boll. n. 420 del 15-11-61 di f. 15.620



IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)
[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---o---

Prot. n° 1818

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Brindisi, li 3 MAR. 1962

Al Sig.

Guido Pisto

Via


San Vito, nr. 3 - Lott. 1° scab B/4
Francesco Fontana

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di
locazione relativo all'appartamento da lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo
I sottoscritt (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant e (3) ed il

Sig. ANDRIULO PIETRO

..... convenzioni che (4) hanno avuto
..... 10 - 8 63
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 4/B del 1° lotto

Designazione delle cose locate :
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA (640)

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2675 mensili anticipate 32100

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1040

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in eseqimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1963 19 al N. 8868

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quattromilato

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario
IL CASCINIERE
CARMINE MAGNANT



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto ha la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora sia stato fatto il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da pagare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.